



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **16** del Reg. Gen.Data **05-04-2007**

Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
--

L'anno **Duemilasette** il giorno **Cinque**, del mese **Aprile**, alle ore 12:00, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimo Mariani

Con i poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25.01.2007

e con l'assistenza del Segretario Generale dott. **TAMBURRANO MAURO EDMONDO**

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica	Si esprime parere favorevole sulla proposta per la regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio f.to DE FAZIO ANTONIO	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to GALIANO PIERGIORGIO COSIMO

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Richiamata la propria deliberazione del C.C. n. 2 in data 1° febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con la quale sono state introdotte importanti modifiche in materia di accertamento, riscossione e rimborsi dei tributi locali;

Preso atto delle modifiche apportate in tutti questi anni attraverso l'emanazione di varie disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento all'esercizio della potestà regolamentare comunale;

Considerato che si rende necessario recepire tutte le disposizioni emanate successivamente all'approvazione del predetto regolamento;

Ritenuto opportuno adeguare la disciplina generale delle entrate comunali alla nuova normativa statale, apportando le relative modifiche e integrando le nuove disposizioni di legge al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 1° febbraio 1999 e precisamente:

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento (adeguamento normativa D.Lgs. n. 267/2000);
- Art. 5 Forme di gestione (adeguamento normativa D.Lgs. n. 267/2000);
- Art. 17 Transazione dei crediti da entrate non tributarie (adeguamento normativa D.Lgs. n. 267/2000);
- Art. 19 Limiti minimi di esenzione per versamenti e rimborsi (nuovo articolo);
- Art. 20 Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali (nuovo articolo);
- Art. 21 Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi (nuovo articolo);
- Art. 22 Compensazione tra crediti e debiti (nuovo articolo);

Visto l'allegato schema di regolamento generale delle entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabiliscono e si introducono nuove disposizioni che apportano benefici al Comune e al cittadino/contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM 19 marzo 2007 (G.U. n. 71 del 26 marzo 2007) con il quale è stato differito al 30 aprile 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge finanziaria 2007 del 27.12.2006, n. 296;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per tutte quante le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*", adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in conformità alle altre disposizioni di legge in materia, il quale si compone di n. 23 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente regolamento:
 - ◆ mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - ◆ sul sito internet del Comune;
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.



CITTA' DI LATIANO
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione dal C.C. in data 1° febbraio 1999, n.2 e
adeguato e modificato con deliberazione n. 16 del 05.04.2007
del Commissario Straordinario assunto i poteri del C.C.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- “ 2 - Definizione delle entrate
- “ 3 - Aliquote e tariffe
- “ 4 - Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- “ 5 - Forme di gestione
- “ 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- “ 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- “ 8 - Attività di controllo delle entrate
- “ 9 - Rapporti con i cittadini
- “ 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- “ 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- “ 12 - Contenzioso tributario
- “ 13 - Sanzioni tributarie
- “ 14 - Autotutela

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- “ 15 - Riscossione
- “ 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- “ 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- “ 18 - Rimborsi
- “ 19 - Limiti minimi di esenzione per versamenti e rimborsi
- “ 20 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- “ 21 - Interessi per la riscossione e rimborso dei tributi
- “ 22 – Compensazione tra crediti e debiti

TITOLO IV NORME FINALI

- “ 23 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni..

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed eventuali esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di esse, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30,31, e 32 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione all'Agenzia delle Entrate che gestisce il servizio nazionale della riscossione mediante la Società "Riscossione S.p.A.;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo in coordinazione con l'Ufficio di Ragioneria.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, la Giunta Comunale può stabilire percentuali di compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle

relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12 **Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Ove necessario, su richiesta del funzionario responsabile, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13 **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14
Accertamento con adesione e Autotutela

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è stato approvato, con deliberazione consiliare n. 101 in data 17.12.1998, il regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e dal D.P.R. 27.03.1992, n. 287, in quanto compatibili.

TITOLO III
RISCOSSIONE

Art. 15
Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito, così come previsto dal comma 1, lettera n, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, in proprio dal Comune ovvero da soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52, del D.Lgs. n 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate, ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.

L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie, mentre quelle non tributarie vengono curate dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, i quali compilano i ruoli corredati da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Art. 16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 17
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, comma 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18
Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 19
Limiti minimi di esenzione per versamenti e rimborsi

Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto effettuare il versamento, né l'ufficio procede al relativo rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singolo tributo:

- T.A.R.S.U. con esclusione della tassa giornaliera	€. 10,00
- I.C.I. (art.6 D.L. 31.5.1994,convertito con L. n. 473/94)	€. 2,07
- T.O.S.A.P. permanente	€ 10,00
- T.O.S.A.P. temporanea	€ 3,00
- Imposta comunale sulla pubblicità permanente	€. 10,00
- Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	€. 3,00

Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo innanzi elencati e alla riscossione anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascuno periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a €. 16,53.

Art. 20

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti a procedure concorsuali, l'Ufficio tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, bolli, ecc.);
- consistenza della massa attiva;
- tempi per ottenere il pagamento;
- profili di rischio di una eventuale azione legale.

E' considerato, in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo di €. 100,00.

Art. 21

Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Ai sensi dell'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al 2,50%.

Art. 22

Compensazione tra crediti e debiti

E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate all'art. 19 del presente regolamento.

Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti.

La compensazione tra debiti e crediti non riguardano i provvedimenti di accertamento emessi dal comune a carico del contribuente il quale può presentare istanza di rimborso per eventuale credito nei termini previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- tributi riscossi mediante concessionari;
- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 23
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **TAMBURRANO dott. MAURO**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to **MARIANI dott. MASSIMO**

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e l'eseguita registrazione dell'impegno sul bilancio comunale.

lì, _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

Viene affissa all'Albo Pretorio comunale oggi **10-04-2007** e per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (**n. 496/2007** Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **TAMBURRANO dott. MAURO**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li _____

Il Segretario Generale
